



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 27 "PER IL PASSO DELLO STELVIO" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI VALDISOTTO

ORDINANZA N. 275

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- sulla strada provinciale in oggetto si rende necessario eseguire un intervento di ripristino dello stato dei luoghi nei pressi del ponticello sul torrente Novalena, al km 26+600, nel territorio del comune di Valdisotto, disposto dalla scrivente Provincia ed affidato, con determinazione n. 1527 del 19 novembre 2025, alla ditta Compagnoni Giuseppe S.r.l. (P. IVA 12131470150), con sede in via Uzza n. 3/A, a Valfurva;
- con determinazione n. 1561 del 26 novembre 2025, è stato autorizzato il subappalto di alcune lavorazioni alla ditta Cantoni Costruzioni S.r.l. (P. IVA 07423750962), con sede in viale Bianca Maria n. 28, a Milano;

VISTA l'istanza della società Compagnoni Giuseppe S.r.l., pervenuta in data 2 dicembre 2025 e registrata al protocollo n. 41284, con cui è stata richiesta l'emissione di un'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato, per l'esecuzione dei sopraccitati lavori;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione del traffico a senso unico alternato, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio d'intesa con il RUP dell'intervento, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato sulla strada provinciale n. 27 "per il Passo dello Stelvio", nei pressi del ponticello sul torrente Novalena, al km 26+600, in comune di Valdisotto, **dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di ogni giornata lavorativa, dal giorno 3 dicembre 2025 fino alla fine dei lavori, e comunque entro e non oltre il giorno 5 dicembre 2025.**

È consentito alla ditta esecutrice dei lavori sospendere, per brevi periodi, la circolazione, per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o di altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

Si ricorda che sulla strada provinciale in oggetto è altresì in vigore l'ordinanza n. 204/2025, che in presenza di allerta di protezione civile prevale sulla presente. Detta ordinanza dispone infatti la chiusura totale al transito veicolare e pedonale in corrispondenza del tratto di strada sotteso dal torrente Novalena, ovvero dal km 26+400 (loc. Aquilone) al km 26+730 (incrocio con la bretella ANAS di collegamento con la SS 38), in presenza di allerta di protezione civile per rischio TEMPORALI o IDROGEOLOGICO per la zona omogenea IM-

03 Alta Valtellina di livello ARANCIONE o ROSSA. Nel caso di allerta GIALLA, il transito potrà avvenire nelle sole ore diurne e previo monitoraggio a vista a cura del servizio di Protezione civile del Comune di Valdisotto che segnerà le eventuali chiusure con apposito impianto semaforico.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- la limitazione del transito ad una corsia avverrà in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne ed in caso di scarsa visibilità;
- disporre tutti i dispositivi di protezione e confinamento necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata stradale;
- la corsia che rimane aperta al traffico deve presentare la pavimentazione sempre pulita e libera da qualsiasi materiale proveniente dal cantiere;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- Cantoni Costruzioni S.r.L. - cell. n. 329 0083397

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Le società Compagnoni Giuseppe S.r.L. e Cantoni Costruzioni S.r.L. terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse prevenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che le società Compagnoni Giuseppe S.r.L. e Cantoni Costruzioni S.r.L. possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 02/12/2025

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)

RUP: Ing. Angelo Colombi (tel. 0342 531214)

Direttore dei lavori: Ing. Mirco Rovedatti (tel. 0342 531333)